

Dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. Lo slittamento dei termini non si applica ai soggetti interessati da operazioni straordinarie

L'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (per il 2019, poiché la scadenza cade di sabato, il termine sarà rinviato al 2 dicembre 2019) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La lettera b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto al precedente nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud- Italia. Pronte le regole delle Entrate per l'imposta sostitutiva al 7%

Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero. L'opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata a

favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il provvedimento di oggi (31 maggio 2019) del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Pubblicato il "vademecum", aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento "omnibus" contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l'elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al

professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità.

Tutto pronto per l'invio del 730. Per il click definitivo c'è tempo fino al 23 luglio o fino al 30 settembre se si usa Redditi

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l'invio definitivo, infatti, c'è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell'Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

Precompilate 2019. Le modalità di l'accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Prot. n. 90072/2019



Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Approvato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia \(Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019\)](#), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste [provvedimento del 9 aprile 2018](#).

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019](#), recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su

Precompilata 2019 ai nastri di partenza. Dal 15 aprile si può consultare la propria dichiarazione, invio dal 2 maggio

Dal pomeriggio del prossimo 15 aprile la precompilata sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi. A partire da questa data il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019

Diffuso l'elenco delle

aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019

Pubblicata la tabella delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019 per la determinazione dell'addizionale comunale per il saldo 2018 e per l'acconto 2019 (modelli di dichiarazione 730/2019 e RPF/2019) – Aggiornamento al 12/04/2019.

Sono presenti anche le soglie di esenzione (colonna esenzione) previste dai comuni e la gestione di particolari condizioni agevolative (Colonna Tipizzazione e Descrizione Casi particolari).

È descritta anche la gestione prevista nel caso di compilazione della casella "fusione comuni" nella dichiarazione dei redditi (Caso particolare G) e le situazioni relative ai comuni di nuova istituzione al 1/1/2019 presenti nella penultima colonna della tabella.

**CAF o professionisti.
Attenuate le sanzioni in
materia di infedele
asseverazione o visto di
conformità. Soppresso il**

requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2019

Modelli dichiarativi dei redditi 2018

Modelli e istruzioni

Modelli "Redditi 2019" delle Società e degli Enti

Istruzioni generali – Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

[Istruzioni generali](#) comuni ai modelli 2019 degli enti e delle società

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

Modello Redditi 2019-SC

per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.».

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito *internet* www.agenziaentrate.it il giorno 21.02.2019

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

“Saldo e stralcio”. Al via domande online



Il “*saldo e stralcio*” delle cartelle da oggi si può fare **online**, direttamente dal [sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione](http://sito.web.di Agenzia delle entrate-Riscossione). Parte il nuovo servizio “*Fai da te*”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella [Legge di Bilancio 2019 \(Legge n. 145/2018\)](http://Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

Il “*saldo e stralcio*” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. **Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.**

Secondo la legge versano in una situazione di grave e

comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare **non superiore a 20 mila euro**, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Come presentare la domanda

Per utilizzare il servizio “*Fai da te*” bisogna accedere alla *home page* del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata al “*Saldo e stralcio*”. In questa sezione, cliccando sul collegamento “[Presenta la domanda online](#)” con il servizio web “*Fai da te*” si può compilare direttamente sullo schermo [il modulo di adesione \(modello SA-ST\)](#). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “*saldo e stralcio*” e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito. Per proseguire nella compilazione, bisogna scegliere se si aderisce in base al valore dell’ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza), indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5

rate.

L'Agenzia trasmetterà una prima *e-mail* contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda *e-mail* di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

"Fai D.A. te" è presente anche nell'area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al *"saldo e stralcio"*. **In alternativa**, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito dell'Agenzia di riscossione è disponibile un video tutorial su tutto quello che c'è da sapere per aderire al *"saldo e stralcio"*, oltre al materiale informativo, la guida all'utilizzo del servizio Fai da te e alla compilazione del modello SA-ST.

Chi può aderire

Il provvedimento di *"saldo e stralcio"* delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (**ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro**) e che abbiano debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o

alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 indipendentemente o meno dal pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’[art. 3 del D.L. n. 119/2018](#), la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al

10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 1 marzo 2019)

REDDITI 2019-SC. Soggetti obbligati e principali novità



SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “**REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati**” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società

a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, **diversi da quelli sopra indicati**, devono invece presentare il Modello "*REDDITI ENC*" (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello **REDDITI SC** deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-*bis*, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro ***“Tipo di dichiarazione”*** è stata inserita la casella **“ISA”** che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro ***“Visto di conformità”*** è stata inserita la casella ***“Esonero dall’apposizione del visto di conformità”*** che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D’IMPRESA – QUADRO RF

Nel **rigo RF1** è stata inserita la casella ***“ISA-cause di esclusione”*** che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano *cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale* (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF12** è stata inserita la colonna **“ISA”** che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione ***“Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale*** (comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF41**, la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, già prevista per il

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ([art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)). Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel **rigo RF47** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art.106, comma 3, del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel **rigo RF53** per l'indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela ([art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018](#)).

Tra le **altre variazioni in aumento (rigo RF31)** è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d'imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015 (*Patent-box*).

Tra le **"Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55)** sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l'*iper-ammortamento* di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019,

ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione ([art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Sempre tra le *“Altre variazioni in diminuzione”* (**rigo RF55**) è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la **nuova sezione XI-A (righe da RQ43 a RQ47)** che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d’Italia che applicano **un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota** di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le **nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C** (righe da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della **facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’**affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni**, i quali possono **affrancare il saldo di rivalutazione risultante** ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel **rigo RQ80** (*“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA –*

Indici sintetici di affidabilità fiscale") vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA** di cui all'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La **sezione XVII** (*"Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni"*) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 ([commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)) e alla data del 1° gennaio 2019 ([commi 1053 e 1054 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

DETERMINAZIONE DELL'IRES – QUADRO RN

Nel **rigo RN6** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione delle **liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del **rigo RN10** (*"Detrazione d'imposta"*) è stata prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalle **imprese di autotrasporto** di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro ([art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE,

REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (*“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”*), nei **rigli RM11 e RM12**, è stata inserita la nuova colonna *“Aliquota”* per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10 per cento ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (*“Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento”*) è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all’art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII (*“Partecipazioni rivalutate”*), nei **rigli RT105 e RT106**, è stata inserita la nuova colonna *“Aliquota”* per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura dell’11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei *"Dati di bilancio"* comprende un'autonoma evidenziazione dei c.d. *"Intermediari IFRS"* secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto *"Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice"* è stato aggiornato per tenere conto della modifica all'articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite ([art. 1, comma 23, lett. c\) della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il prospetto *"Spese di riqualificazione energetica"* è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica ([art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel prospetto *"Investimenti in Start-up innovative"* l'aliquota dell'agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l'anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti Ires, l'aliquota è aumentata, per l'anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni ([art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto *"Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)"* (rigo RS253) per l'indicazione del credito d'imposta nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la

realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ([art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto *“Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali”* (righi RS290 e RS291) per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato *“Aiuti di Stato”* che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti *“de minimis”*, fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l’imposta sostitutiva versata e quella accantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall’inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le *“Variazioni in diminuzione”*, nel

rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i **righe RX31 e RX32**, riguardanti l'indicazione dell'**imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** e di quella relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il **rigo RX21** è utilizzato anche per l'indicazione dell'imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d'Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Spese sanitarie: ora è possibile la consultazione online

Sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

CERTIFICAZIONE UNICA 2019
QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AL MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice Fiscale: _____

Nome e cognome: _____

Indirizzo di residenza: _____

SEZIONE A

Si dichiara che i dati relativi al mod. 730-4 sono stati resi disponibili all'Agenzia delle Entrate in data _____.

SEZIONE B

Si dichiara che i dati relativi al mod. 730-4 sono stati resi disponibili all'Agenzia delle Entrate in data _____.

SEZIONE C

Si dichiara che i dati relativi al mod. 730-4 sono stati resi disponibili all'Agenzia delle Entrate in data _____.

Il mancato “aggiornamento” da parte del sostituto d'imposta, in caso di cancellazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, **obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU, a**

compilare il **quadro CT** per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019](#), integra le istruzioni impartite dalla precedente [circolare n. 4/E del 12 marzo 2018](#), in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla

Certificazione Unica (*link al sito web: www.agenziaentrate.it*) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono **almeno una** certificazione di redditi di lavoro dipendente e che **non** hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CS0). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT **contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.**

[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d'imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

La circolare richiamata

[Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CS0/CTE](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018:](#)
«ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – [Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#) – [Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#) – [Provvedimento del 9 giugno](#)

Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA



Con 4 distinti provvedimenti, l'Agenzia delle entrate ha approvato il primo set di modelli dichiarativi relativi al 2018.

I provvedimenti, tutti datati 15 gennaio 2019, riguardano:

- [i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;](#)
- [la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni;](#)
- [lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del](#)

- [Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;](#)
- [il modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.](#)

(Link al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfettaria per il periodo d'imposta 2017

Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Si ricorda che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla

deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Si avvicina la scadenza per inviare il 730



A poco più di due settimane dal termine **del 23 luglio**, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti (+17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il 23 luglio è, infatti, l'ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più vicina, invece, per chi preferisce passare attraverso il sostituto d'imposta: in questo caso è **il 9 luglio il termine entro il quale presentare la propria dichiarazione rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico**. Infine, per il modello Redditi PF c'è tempo fino al 31 ottobre.

Aumentano gli invii rispetto al 2017

Secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il *click* finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le novità della precompilata 2018

Quest'anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono le spese per la frequenza agli asili nido e le erogazioni a favore degli enti del terzo settore. Inoltre, per la prima volta, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica della dichiarazione, è possibile utilizzare la *"compilazione assistita"* dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 luglio 2018)*

**Modifiche rispetto alla
precompilata. Gli elementi di
incoerenza del modello**

730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione “assistita” riduce i controlli

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la “fase uno” della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall'apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest'anno la compilazione “assistita”, che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno “salvi” tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017

Diffuso il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2017. La circolare “omnibus”, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza fiscale.

Precompilata. Meno controlli per chi accetta la dichiarazione senza modifiche

Con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese

che danno diritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l'Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Publicate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018

“Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa” o ancora “chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d'imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi”, sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai

quesiti diffuse dall'Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate

DATE E SCADENZE 	
16 APR	E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2018 (il 15 aprile è domenica)
2 MAG	E' possibile: accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web; modificare il modello Redditi precompilato
10 MAG	E' possibile inviare il modello Redditi precompilato

Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. **A partire dal 2 maggio** sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

Il calendario della dichiarazione precompilata

Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati

inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

Le novità del 2018

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata

Anche quest'anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell'Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Tutte le informazioni utili

Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le novità di quest'anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero,

operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018)

Ultimi documenti pubblicati

Il nuovo provvedimento per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018](#), recante: **«Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»**

Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018](#), recante: **«Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2017»**

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018](#): **«Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»**

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle

Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

[Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 \(3 MB\)](#) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – **Allegato C** al Provv. Prot. 38149/2018

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle [dichiarazioni modelli 730/2018](#) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (**Allegati omissis**)

[Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca \(MIUR\) del 28 dicembre 2017](#), recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

Prassi su spese detraibili/deducibili

[Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18](#)

E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodo 2017/2018



Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all'Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell'obiettivo successiva al

conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 5/E del 29 marzo 2018](#), redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la

quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla [legge di Stabilità 2017](#) e dal [decreto-legge n. 50 del 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017\)](#), all'agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l'imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, **in sede di dichiarazione dei redditi.**

Nessuna sanzione per i ritardi

In base a quanto previsto dalla [legge di Stabilità 2016](#), il raggiungimento del risultato da parte dell'azienda costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella [circolare n. 5/2018](#) l'Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l'agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell'obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una [nuova Certificazione unica \(Cu\)](#), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l'imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia chiarisce che l'invio tardivo della nuova Cu non comporterà l'applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un'inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell'agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l'eventuale acconto erogato dall'azienda, a condizione che al momento dell'erogazione sia riscontrabile l'incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell'azienda stabilito dal contratto di lavoro.

Gruppi societari e verifica degli obiettivi

L'Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell'ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un **obiettivo di gruppo**. In questo caso sarà possibile individuare nell'obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l'agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell'ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta

Nella [circolare](#), l'Agenzia precisa che il limite dell'importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è **referito al singolo periodo di imposta**. In base alla [legge di bilancio 2017](#), l'importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il [D.L. n. 50/2017](#) ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della

tassazione agevolata i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

La conversione del premio

Tra i vari punti affrontati dalla [circolare](#), l'Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i *benefit* indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il lavoratore può quindi fruire del premio nella forma dell'utilizzo dell'auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell'alloggio.

Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie

Dal 2017 **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([legge di bilancio 2018- in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017](#)) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui il *benefit* sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell'ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)*

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato

e welfare aziendale – *Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente* – Certificazione unica (CU) – Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – [D.M. 25/03/2016](#) – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Normativa e Prassi

[Le regole per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016:](#) «*IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato - Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall'imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – [D.M. 25/03/2016](#) – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

[Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze](#) recante le modalità applicative per l'attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Università non statali: fissata per il 2017 la spesa massima detraibile per i corsi d'istruzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2018, [il decreto 28 dicembre 2017 Miur](#), che fissa gli importi massimi detraibili nella dichiarazione dei redditi 2018, relativi al 2017, per le iscrizioni ad atenei non statali. Il provvedimento è stato adottato in attuazione del D.P.R. 917/186, recante «*Testo unico delle imposte sui redditi*» e, in particolare, della lettera e) del comma 1, dell'art. 15, come sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Normativa e prassi

[Link al testo del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca \(MIUR\) del 28 dicembre 2017,](#)

recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

La [circolare-vademecum dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016:](#) «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma,

flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Con [circolare n. 4 del 12 marzo 2018](#), l'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all'Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, *raccoglie* i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un **cronoprogramma per la gestione del flusso telematico**.

ALLEGATO - Cronoprogramma Gestione flusso 730-4 (*)

Periodo	Soggetto	Adempimento
Da dicembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al 25 marzo	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	Agenzia entrate	Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto
Primi giorni di febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date		

[Link al testo delle circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4](#)

[del 12 marzo 2018](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730

Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare

Sostituto d'imposta non tenuto all'effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l'Agenzia delle Entrate

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#), recante: «*Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164*», pubblicato il 14 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#), recante: «*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*», pubblicato il 7 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Definiti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#),

recante: «*Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*», pubblicato il 9 giugno 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”



Con [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), inclusi tra i soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R.

322/98, n. 322, le **società tra professionisti** iscritte negli albi dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili, dei **Consulenti del Lavoro** e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati. Inoltre,

viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le **società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di **registrazione telematica dei contratti di locazione** e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli **Ingegneri** e gli iscritti all'Albo degli **Architetti**, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "**Architetto**" o "**Architetto iunior**", anche riuniti in forma associativa, nonché le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono **inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla **presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali**.

Questo il testo del provvedimento:

"1. Società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della **presentazione delle dichiarazioni in via telematica** di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili,
- b) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Consulenti del Lavoro**.

1.2. Ai soli fini della **trasmissione telematica delle**

dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e dei Geometri laureati.

1.3. Nell'articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di **trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto** da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;*"

2. Iscritti all'albo degli Ingegneri e all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della **trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica** e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

- a) gli iscritti all'albo degli **Ingegneri**,
- b) gli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "**Architetto**" o "Architetto iunior",
- c) le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica".

[Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), recante:

«Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti», pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

[Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34](#), recante: «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 06/04/2013

Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie

Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati



Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018](#), è stato infatti spostato in avanti il termine per l'invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018](#), recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018](#), recante: «Comunicazione all'anagrafe tributaria

dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018](#)», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018](#), ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell'anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d'imposta 2017. Come è avvenuto l'anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La **Certificazione Unica** è costituita da:

- **Frontespizio**: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- **Certificazione dei redditi di lavoro** dipendente e

assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;

- **Certificazione dei redditi di lavoro autonomo**, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) **e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio**;
- **Dati relativi alle locazioni Brevi.**

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. **È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.**

La [Certificazione Unica 2018](#), va **trasmessa** (modello "ordinario") **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2018** e va **consegnata** (modello "sintetico") entro il 31 marzo **al lavoratore** dipendente o al lavoratore autonomo **entro il 31 marzo 2018** (termini differito **al 3 aprile 2018**, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, **la trasmissione in via telematica** delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, **può avvenire entro il termine** (31 ottobre 2018) **di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta** di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla

legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([legge di bilancio 2018 – in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516](#)). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei **modelli 730-4** se tale comunicazione **non è stata già validamente presentata** con il relativo modello di comunicazione (CS0) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CS0 ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la [nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo](#). La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018,](#) recante: «Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.